



COMUNE DI DONGO
Provincia di Como

STATUTO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 luglio 2016 con deliberazione n. 19

STATUTO

INDICE

Capitolo I

NORME GENERALI

- Art. 01 – Principi fondamentali
- Art. 02 – Finalità
- Art. 03 – Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 04 – Territorio e sede comunale
- Art. 05 – Stemma e gonfalone

Capitolo II

ORGANI ELETTIVI

- Art. 06 – Organi
- Art. 07 – Consiglio comunale
- Art. 08 – Competenze e attribuzioni
- Art. 09 – Sessioni e convocazioni
- Art. 10 – Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 11 – Commissioni
- Art. 12 – Attribuzione delle commissioni
- Art. 13 – Costituzione di commissioni speciali
- Art. 14 – Consiglieri
- Art. 15 – Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 16 – Interrogazioni
- Art. 17 – Gruppi consiliari
- Art. 18 – Giunta Comunale
- Art. 19 – Composizione
- Art. 20 – Funzionamento della giunta
- Art. 21 – Attribuzioni
- Art. 22 – Cessazione della carica di Assessore
- Art. 23 – Deliberazione degli organi collegiali
- Art. 24 – Sindaco
- Art. 25 – Attribuzioni ed organizzazione
- Art. 26 – Vicesindaco
- Art. 27 – Mozione di sfiducia

Capitolo III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

- Art. 28 – Segretario Comunale
- Art. 29 – Responsabile degli uffici e dei servizi
- Art. 30 – Incarichi esterni
- Art. 31 – Rappresentanza del Comune in giudizio
- Art. 32 – Servizi. Forme di gestione
- Art. 33 – Gestione in economia
- Art. 34 – Azienda speciale
- Art. 35 – Istituzione
- Art. 36 – Il consiglio di Amministrazione
- Art. 37 – Il presidente
- Art. 38 – Il Direttore
- Art. 39 – Nomina e Revoca
- Art. 40 – Società a prevalente capitale pubblico locale
- Art. 41 – Gestione associata dei servizi
- Art. 42 – Concessione a terzi
- Art. 43 – Ordinamento finanziario e contabile
- Art. 44 – Revisione economico – finanziaria

Capitolo IV

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME COLLABORATIVE

- Art. 45 – Organizzazione sovracomunale
- Art. 46 – Principio di cooperazione
- Art. 47 – Convenzioni
- Art. 48 – Consorzi
- Art. 49 – Accordi di programma

Capitolo V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 50 – Partecipazione
- Art. 51 – Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 52 – Diritto di informazione
- Art. 53 – Istanze e petizioni
- Art. 54 – Proposte
- Art. 55 – Referendum
- Art. 56 – Associazionismo e partecipazione: principi generali
- Art. 57 – Organismi di partecipazione
- Art. 58 – Partecipazione alle commissioni
- Art. 59 – Cittadini dell'Unione Europea – Stranieri Soggiornanti – partecipazione alle vita pubblica locale

Capitolo VI

FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 60 – Statuto
- Art. 61 – Abrogazioni
- Art. 62 – Entrata in vigore
- Art. 63 – Regolamenti
- Art. 64 – Ordinanze

— • —

Capitolo I

NORME GENERALI

Art. 1 – Principi Fondamentali

La comunità di Dongo è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione della legge generale dello Stato. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della Finanza Pubblica.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale e dagli interessi.
Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - b) La promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) Il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, ponendosi come obiettivo principe la salvaguardia del proprio territorio e la sua peculiarità, e altresì riaffermando, in ambito provinciale e regionale, l'identità e la dignità della propria popolazione;
 - d) Il conseguimento di pari opportunità tra uomini e donne, promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli Organi Collegiali del Comune e della Provincia, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti, e adottando tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità;
 - e) La promozione di tutte le iniziative atte a conseguire maggiori contatti, conoscenze e forme di collaborazione e associazionismo in ambito europeo ed extraeuropeo, per il raggiungimento di valide opportunità di studio e di lavoro a favore dei propri cittadini, in particolare dei giovani.

Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia, con l'Azienda Sanitaria Locale, per attuare gli interessi sociali e sanitari previsti dalla legge 104/92, mediante accordi di programma, ex art. 34 legge 267/2000.
5. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

Art. 4 – Territorio e Sede Comunale

1. La Circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Martinico, Barbignano, Dongo – centro, Ponaga, Pomaro, Campiedi, Villaggio Falck, Mellia, Mossanzonico – S. Lorenzo, La Palazzetta, Passatempo, La Capona, S.Ambrogio – Vigna del Lago, La Rompera, Purgatorio – S. Stefano, S. Gottardo e Tegano.
2. Il territorio del Comune è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica e si estende per kmq 7,52 confinante con i Comuni di Musso, Garzeno, Stazzona, Gravedona ed Uniti.
3. Il Palazzo Civico, Sede Comunale, è ubicato in Dongo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere proposta dal consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5 – Stemma e gonfalone

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Dongo", con lo stemma e con il gonfalone che può essere esibito a termini di legge. Lo stemma e il gonfalone sono conformi ai bozzetti allegati. La fascia tricolore che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della repubblica e dallo stemma del Comune.

Capitolo II ORGANI ELETTIVI

Art. 6 – Organi

Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio e il Sindaco.

Art. 7 – Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.

Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 8 – Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita i poteri e le competenze previste dal d. lgs. n. 267/2000 e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità degli atti amministrativi.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali espressamente elencati al comma 2 dell'art. 42 del d. lgs. n. 267/2000, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, sulla base delle direttive programmatiche della provincia, regione e stato. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 9 – Sessioni e convocazioni

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata preventivamente entro i 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro i 10 giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del d. lgs. n. 267/2000.
3. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vicesindaco, dallo stesso nominato.
4. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) Per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) Per la verifica degli equilibri di bilancio e dell'assestamento;
 - c) Per l'approvazione del bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione;
 - d) Per eventuali modifiche dello Statuto.Le sessioni straordinarie possono avere luogo in qualsiasi periodo.
5. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
6. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 10 – Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I Regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

Art. 11 – Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel proprio seno, commissioni permanenti, temporanee e speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Il consiglio può altresì istituire Commissioni aventi natura consultiva composte anche da non consiglieri.

Art. 12 – Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - Nomina del presidente della commissione;
 - Norme per il funzionamento;
 - Modalità da seguire per il collegamento con gli organi elettivi;
 - Metodi e termini per l'esame e lo studio delle proposte di deliberazione assegnate dagli organi del Comune.

Art. 13 – Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 14 – Consiglieri

1. La composizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate dal Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione.
4. Il Consiglio entro e non oltre i 10 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con deliberazioni separate, nell'ordine della presentazione delle dimissioni.
5. I Consiglieri che risultino assenti alle sedute del Consiglio Comunale per tre volte consecutive senza addurre giustificate motivazioni, decadono dalla carica. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio provvedendo, entro i 10 giorni successivi, alla surroga del Consigliere decaduto.

Art. 15 – Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento", tranne nei casi in cui la proposta sia respinta dalla maggioranza dei consiglieri.
- 2-bis. Ai sensi del presente statuto si intende per "giusto procedimento" la procedura che prevede:
 - Analisi tecnica;
 - Analisi istituzionale;
 - Analisi economica del provvedimento in oggetto da presentare al Consiglio.

Art. 16 – Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco e agli assessori.
2. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
3. Il Sindaco dispone:
 - a) Se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
 - b) Se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;
 - c) Se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Art. 17 – Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale, con comunicazione sottoscritta da tutti i consiglieri facenti parte del gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, la figura di capogruppo si intenderà assente. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni.

Art. 18 – Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 19 – Composizione

1. La Giunta è composta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini prevista per legge, garantendo la presenza di entrambi i sessi, dal Sindaco e da non più di n. 4 Assessori nominati dal Sindaco. Della nomina degli Assessori ne verrà fatta comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.
2. Il Sindaco ha facoltà di nominare assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
3. Gli assessori non consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 20 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 21 – Attribuzioni

1. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 22 – Cessazione della carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 23 – Deliberazione degli Organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco o dal Presidente o dal Segretario.

Art. 24 – Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio Comunale. È il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività e delle strutture gestionali esecutive, funzioni attribuitegli dalle leggi, dai Regolamenti e dallo Statuto.
3. Al Sindaco sono attribuite tutte le competenze previste dagli artt. 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000.

Art. 25 – Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale, presiedendolo ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede direttamente alla convocazione nei modi e forme di cui al punto 4 dell'art. 10 del presente Statuto.
2. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco e nei limiti previsti dalla legge.
3. Propone gli argomenti da trattare nelle sedute della giunta e presiede la giunta stessa.
4. Ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e a consiglieri comunali.
5. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco o agli Assessori o ai Consiglieri deve essere fatta comunicazione al Consiglio.

Art. 26 – Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'assessore, avente anche la qualifica di consigliere, che, a tale funzione, viene designato nel documento programmatico e che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età. Nel caso di assenza di tutti i membri della Giunta, le funzioni di Vicesindaco sono esercitate dal Consigliere di maggioranza che abbia riportato il maggior numero di voti di lista.

Art. 27 – Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati tranne il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non dopo 30 giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si scioglie il Consiglio e si procede al Commissariamento su nomina prefettizia (art. 141 d. lgs. n. 267/2000).

Capitolo III ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 28 – Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e iscritto all'Albo.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico – amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Presiede le commissioni di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e nell'osservanza dei criteri e dei procedimenti in materia fissati dal regolamento.
4. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
5. Esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica qualora manchi il Responsabile del Servizio.
6. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
7. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, in osservanza delle norme e del regolamento.
8. Adotta provvedimenti di mobilità interna nell'ambito degli accordi previsti in materia.
9. Esercita il potere sostitutivo nel caso di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, in osservanza delle norme e del regolamento.
10. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

11. Certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.
12. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.
13. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

Art. 29 – Responsabili degli uffici e dei servizi e del procedimento

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., possono essere attribuite, con provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

Art. 30 – Incarichi esterni

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di responsabili di posizione organizzativa, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto ad una unità.

Art. 31 – Rappresentanza del Comune in giudizio

1. Il Sindaco rappresenta il Comune in tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione: per i processi tributari di cui al d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il Comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo; per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il Comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale.
2. Con apposito atto espresso dalla Giunta Comunale sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune.

Art. 32 – Servizi: forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio e di società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni.
5. Nell'organizzazione di servizi devono essere comunque assicurate forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale.

Art. 33 – Gestione in Economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno istituire un'istituzione o un'azienda.

Art. 34 – Azienda Speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto della legge e dello Statuto, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico civile.
2. Il funzionamento delle aziende speciali è disciplinato dallo Statuto e dai propri regolamenti interni approvati dal consiglio di amministrazione delle stesse.
3. Il consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

4. Inoltre non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, Aziende, Istituzioni e Società, coloro che sono in lite con l'Azienda, nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli Amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda Speciale. Il Sindaco, anche su indicazione motivata della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale, può revocare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione.
5. Le dimissioni del Presidente o di oltre metà dei membri effettivi comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
6. Il Comune conferisce all'Azienda il capitale di dotazione, determinando finalità e indirizzi, e si riserva di esercitare il diritto di vigilanza e di verifica della gestione.

Art. 35 – Istituzione

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma determina la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di verifica dei risultati.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
4. Gli organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 36 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
2. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 37 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 – Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dall'organo competente previo pubblico concorso con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 39 – Nomina e Revoca

1. Gli Amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, sulla base di un documento corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati.

Art. 40 – Società a prevalente capitale pubblico locale

Negli Statuti delle Società per Azioni o a Responsabilità Limitata a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune in ottemperanza degli artt. 113 lettere e) f) e 114 – 115 – 116 del d. lgs. n. 267/2000.

Art. 41 – Gestione associata dei servizi

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 42 – Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 43 – Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 44 – Revisione economica – finanziaria

1. La revisione economico – finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

Capitolo IV ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME COLLABORATIVE

Art. 45 – Organizzazione sovracomunale

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare con gli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 46 – Principio di Cooperazione

L'attività dell'Ente diretta a conseguire obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 47 – Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione e il coordinamento con altri Enti locali o loro Enti strumentali privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le convenzioni di cui la presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 48 – Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza coi principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero quando non sia conveniente economicamente l'istituzione di aziende speciali.
2. All'atto della costituzione del consorzio darà obbligo pubblicare gli atti fondamentali dello stesso negli albi pretori degli Enti contraenti.
3. Lo Statuto del Consorzio deve essere approvato dal Consiglio Comunale e deve contenere le norme per il funzionamento dello stesso, secondo quanto previsto per le aziende speciali dei Comuni.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità dei servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 49 – Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi, o programmi previsti in leggi speciali che necessitano di un procedimento complesso per il coordinamento delle attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi sostitutivi ed, in particolare:
 - Determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - Individuare attraverso strumenti idonei (piano finanziario, costi, fonti di finanziamento) le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza con le altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Capitolo V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 50 – Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini è consentito partecipare al procedimento relativo all'adozione di atti che prevedano situazioni giuridiche che li riguardino direttamente.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. L'ambito di applicazione e di esplicazione degli istituti di partecipazione è solo di natura propositiva.

Art. 51 – Interventi nel procedimento amministrativo

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco (vedi art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000).
2. I cittadini hanno il diritto di accesso agli atti amministrativi e possono chiedere il rilascio di copie di atti previo il pagamento dei soli costi, ad eccezione di quelli al precedente comma.
3. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
4. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
5. Il Responsabile del Procedimento, all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
6. Il regolamento individua, tra i funzionari e gli impiegati comunali, i responsabili dei singoli procedimenti in atto, ai quali il cittadino può e deve rivolgersi.
7. In caso di urgente necessità il Responsabile del Servizio può provvedere, a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, alla comunicazione del procedimento in atto, prescindendo dalla comunicazione all'interessato. Resta l'obbligo comunque di motivare la procedura d'urgenza.
8. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti al procedimento in atto, che sarà quindi oggetto di istruttoria.
9. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
10. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta. In ogni caso la Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 52 – Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei sistemi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

Art. 53 – Istanze e petizioni

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione, prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro 5 giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.
3. Se il termine previsto per la risposta non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo.

Art. 54 – Proposte

1. I cittadini, nella misura del 10% della popolazione elettorale, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette, entro 30 giorni successivi, all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché della documentazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 55 – Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già stato oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali comunali e circoscrizionali.
4. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - Il 30% del corpo elettorale;
 - Il Consiglio Comunale con maggioranza qualificata del 2/3.
5. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
7. Il Mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 56 – Associazionismo e partecipazione: principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini che operino nella comunità, senza scopo di lucro, ponendosi come unico obiettivo la crescita civile della cittadinanza ed estendendo la loro sfera d'azione a tutti i settori del sociale: da quello assistenziale, sportivo e del tempo libero, a quello indirizzato alla tutela del territorio.
2. Il Comune incentiva le suddette forme associative con apporti sia di natura finanziario patrimoniale (secondo i termini stabiliti dal Regolamento per l'erogazione dei contributi e dei sussidi) che tecnico – professionale ed organizzativo, stimolandone nel contempo le autonome capacità organizzative e di iniziativa.
3. Il Comune, nell'ambito dei principi fissati dal presente Statuto, potrà affidare a tali forme associative di cooperazione lo svolgimento di servizi per i quali le associazioni in oggetto siano da ritenersi più idonee.

Art. 57 – Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Pertanto tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. In particolare il Comune si prefigge di promuovere ed incentivare la costituzione di Cooperative di produzione e lavoro, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità in campo economico – sociale e territoriale.
4. Il Comune promuove ed incentiva la costituzione di gruppi di volontariato, previa determinazione di tutti i parametri di cui al comma 2.

Art. 58 – Partecipazione alle commissioni

Tutte le associazioni, gli organismi di partecipazione, i comitati e i gruppi di volontariato possono richiedere di presenziare ai lavori delle commissioni consiliari, sempre nell'ambito delle loro sfere di interessi.

Art. 59 – Cittadini dell'Unione Europea – Stranieri soggiornanti – Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:
 - a) Favorirà l'inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

- b) Promuoverà la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capitolo VI FUNZIONE NORMATIVA

Art. 60 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto deve essere approvato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sessioni da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni abroga le norme statutarie con esse incompatibili.
5. Le stesse disposizioni dei cui al comma 2 si applicano alle modifiche dello Statuto.

Art. 61 – Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 62 – Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 63 – Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - Nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - In tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza della legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle disposizioni regolamentari emanate dai soggetti con competenza nelle materie stesse.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati, sia associazioni che gruppi di volontariato.

Art. 64 – Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 54 del d. lgs. n. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo non può superare il periodo in cui persiste la necessità.
2. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e devono essere sottoposte a forme di pubblicità le più ampie possibili.
3. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
4. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.

— • —